

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE POSTA IN PISA, PIAZZALE DELLO SPORT PER LA STAGIONE 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove (2019) e questo di del mese di in Pisa, nella sede Municipale,

TRA

il Comune di Pisa (cod. fisc. 00341620508), rappresentato dal dott. Giuseppe Bacciardi, domiciliato per la carica nella sede dell'Ente, Piazza XX Settembre, nella sua qualità di Dirigente della Direzione 11, che interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla normativa vigente sulla dirigenza degli Enti Locali;

E

La, associazione sportiva dilettantistica (Cod. Fiscale) con sede in, legalmente rappresentata dal sig., domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Presidente;

Premesso che:

- sono in fase di definizione le procedure per l'individuazione del concessionario per l'impianto sportivo natatorio;
- la direzione sta predisponendo gli atti necessari finalizzati all'obiettivo;
- la presente procedura è regolata dalla legge regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21 e dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.4.2014, nonché dal Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85/2006 e modificato con deliberazione di CC 85/2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Pisa concede l'impianto sportivo "Piscina Comunale" ubicato presso il Piazzale dello Sport in località Barbaricina. L'edificio costruito negli anni '60 è individuato al Catasto del Comune di Pisa al foglio n. 16 part. 1867, l'edificio ricade sia nella fascia di rispetto di 250 mt della Ferrovia, sia nell'area soggetta a vincolo paesaggistico. L'impianto comunale risulta essere composto dalle strutture sotto indicate e così configurate:

- Vasca grande di mt. 25x12,5;
- Vasca piccola di mt 25x4,0;
- Locali spogliatoi;
- Locali docce, servizi e phon;
- Atrio, ingressi e tribuna pubblico;
- Locali vari ad uso segreteria, infermeria/ambulatorio e magazzini;
- Locale ad uso bar;
- Giardini e spazi esterni;
- Spazi sottovasca adibiti a impianti tecnici;

- Vasca esterna di compensazione;

Il Concessionario dichiara di ben conoscere l'impianto affidato sia nella parte strutturale che impiantistica e tecnologica comprese le attrezzature in esso presenti.

La gestione comprende il coordinamento e l'organizzazione delle attività cui l'impianto è destinato e la conduzione tecnica dello stesso, secondo i criteri e le condizioni indicate nella presente convenzione.

Il concessionario dichiara altresì con la sottoscrizione del presente atto di ben conoscere, di attenersi ed ottemperare alle disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio stabilite dalle disposizioni vigenti in materia e in particolare dalla legge regionale 9.3.2006 n.8 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2010 n. 23/R.

Art. 2 - Durata della concessione

Il servizio di gestione in oggetto è affidato in via temporanea per la stagione natatoria settembre 2019 – agosto 2020; Il periodo di concessione è rinnovabile sulla base delle esigenze dell'amministrazione. Concluso il periodo di concessione il Comune di Pisa riacquista la totale disponibilità dell'impianto sportivo.

Art. 3 - Servizi e oneri a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto alla prestazione dei seguenti servizi:

1. apertura e chiusura dell'impianto;
2. gestione, custodia e sorveglianza atti a garantire la perfetta funzionalità dell'impianto;
3. Pulizia generale giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, armadietti porta indumenti, servizi igienici, attrezzature, infermeria ed aree esterne di pertinenza dell'impianto con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia. La pulizia deve essere controllata e ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo.
4. Disinfezione, con appositi prodotti, di tutte le zone di attività, di balneazione, dei servizi igienici e zone con percorsi a piedi nudi, con la continuità necessaria per garantire una perfetta conduzione sotto il profilo igienico. La disinfezione nelle zone suddette deve estendersi anche alle superfici verticali.
5. Bonifica degli ambienti finalizzata a preservare i locali interni ed esterni dalla presenza di insetti infestanti e roditori e a tutelare la salute pubblica e l'integrità delle strutture.
6. Vigilanza e custodia interna ed esterna per assicurare l'integrità dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti. Nell'orario di apertura al pubblico deve essere effettuato il servizio di biglietteria.
7. Manutenzione delle zone a verde adiacenti all'impianto (pulizia, taglio, annaffiatura, semina e concimazione delle zone erbose), potatura delle piante e delle siepi esistenti, pulizia dei vialetti e dei marciapiedi, sistemazione delle fioriere.
8. Manutenzione (anche di natura preventiva) dell'impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti. In particolare deve essere compresa:
 1. riparazione e rifacimento di parti di intonaci, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni.

2. riparazione e sostituzione di vetri e di altre parti accessorie (guarnizioni, cerniere, congegni di scorrimento ecc.).
3. riparazione e sostituzione di apparecchi idro - sanitari e relative rubinetterie.
4. riparazione di armadietti, di attrezzature sportive e macchine ed attrezzi da lavoro.
5. tinteggiature interne e riparazione di rivestimenti interni.
6. riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni.
7. riparazione dei componenti elettrici in avaria (cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole ecc.).

Sono posti totalmente a carico del concessionario gli oneri economici relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti tecnologici. In particolare dovrà essere previsto adeguato sistema di riscaldamento dei locali adibiti a palestra.

Ove siano ravvisate carenze manutentive dell'impianto, l'Amministrazione dispone prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e, qualora il concessionario non provveda conformemente, l'Amministrazione stessa, a suo insindacabile giudizio, può provvedere direttamente con spese a carico del concessionario avvalendosi anche del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14.

9. Approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, delle sostanze necessarie alla disinfezione, alla bonifica, al trattamento ed alla depurazione dell'acqua delle vasche, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e occorrenti per il mantenimento e funzionamento ordinario dell'impianto. Le specifiche delle sostanze utilizzabili nell'acqua di immissione in vasca e le relative modalità di impiego sono stabilite dall'allegato C) del d.p.r.g. 23/R/2010 cui il concessionario deve attenersi.

I suddetti materiali devono risultare approvvigionati in quantità idonea e devono essere conservati in appositi locali asciutti e aerati. Il concessionario è tenuto inoltre ad acquisire le attrezzature ed i beni strumentali utili al buon funzionamento degli impianti.

10. Svuotamento delle vasche e ricambio completo dell'acqua: l'operazione deve essere effettuata all'inizio dell'apertura e ogni qualvolta ciò si renda necessario, e su prescrizione delle autorità sanitarie competenti o dell'Amministrazione Comunale, con accurata pulizia e manutenzione dell'impianto per il trattamento dell'acqua stessa.

I requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca sono stabiliti dall'allegato al d.p.r.g. 23/R/2010, cui il concessionario deve obbligatoriamente attenersi. Il concedente si riserva in ogni caso di disporre l'eventuale chiusura dell'impianto qualora non venissero rispettati i parametri indicati.

L'Amministrazione concedente si riserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli di laboratorio delle acque contenute nelle vasche, tramite propri incaricati. In tali casi, gli oneri relativi all'effettuazione di suddette analisi sono a carico del concessionario.

11. servizio di assistenza ai bagnanti da assicurare in modo continuo e costante nelle ore di apertura per il pubblico con personale idoneo per qualifica e numero, secondo le disposizioni della vigente legge regionale toscana. L'assistente ai bagnanti è persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca, secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 della legge regionale 8/2006. Per meglio svolgere la funzione di cui al presente punto gli Assistenti bagnanti devono

indossare vestiario idoneo recante un'apposita scritta di riconoscimento. Durante lo svolgimento dei corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti. Il concessionario ha l'obbligo di controllare che le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa citata siano rispettate anche da parte delle associazioni autorizzate all'uso dell'impianto.

Ogni e qualsiasi responsabilità per l'inosservanza delle vincolanti disposizioni stabilite dalla normativa in materia sono ad esclusivo carico del concessionario.

12. Messa a disposizione dell'impianto ed assistenza per manifestazioni, esami, gare, incontri e corsi di nuoto, pallanuoto e discipline acquatiche.

13. Prestazioni di primo soccorso da garantire durante il periodo di funzionamento dell'impianto con personale abilitato allo scopo tramite corsi specifici di addestramento. Il locale infermeria deve essere sempre fornito di medicinali di primo impiego, e di apparecchiature mediche mantenute costantemente in stato di efficienza e funzionalità. Nel locale infermeria deve essere presente defibrillatore.

14. Controllare il rispetto, da parte di tutti gli utenti, del Regolamento d'uso della piscina e del Regolamento Igienico-Sanitario vigente, che devono essere affissi all'interno della Piscina in luogo visibile a tutti. Copia del regolamento interno della piscina deve essere trasmesso al comune concedente entro tre giorni dall'apertura dell'impianto.

15. Sostenere a proprio carico il pagamento di tutte le utenze e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti.

16. Fornire il materiale didattico e le attrezzature per l'insegnamento del nuoto e per l'animazione in acqua, nonché le strutture idonee e personale specializzato per corsi di nuoto per disabili e a scopo di prevenzione.

17. Il concessionario è obbligato al recepimento delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni e pertanto a redigere il documento inerente la valutazione dei rischi e il conseguente piano di emergenza, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia.

18. Il concessionario è tenuto ad informare l'Ufficio Sport di qualunque provvedimento e/o comunicazione da parte di enti ed autorità pubbliche relativi all'impianto ed al suo funzionamento.

Art. 4 – Personale

Il concessionario si impegna nei confronti di tutto il proprio personale dipendente occupato nelle prestazioni di cui al presente contratto ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia. Gli operatori con la qualifica di Istruttore di nuoto devono essere in possesso anche dell'abilitazione di Assistente Bagnanti.

Devono essere comunicati all'Ufficio Sport inderogabilmente prima dell'apertura dell'impianto e dell'inizio di qualsiasi attività all'interno della piscina:

a) il nominativo del Responsabile della piscina, cui sono attribuite le funzioni di cui agli art. 11 e 16 della legge regionale 9 marzo 2006 n° 8 e dall'art. 49 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2010 n° 23/R.

c) il nominativo dell'addetto agli impianti tecnologici. I compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal Responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2010 n° 23/R.

La mancata comunicazione e comunque la mancata individuazione del nominativo del Responsabile della piscina e del nominativo dell'addetto agli impianti tecnologici comporta la totale e completa responsabilità delle attività espletate a carico del concessionario sottoscrittore del presente atto, che assume in tal caso la veste di titolare dell'impianto e assume formalmente e personalmente le funzioni di responsabile della piscina, fatte salve in ogni caso le responsabilità di natura penale che allo stesso comunque incombono per l'esercizio dell'impianto.

Art. 5 - Periodi di funzionamento, parametri e programmazione di utilizzo dell'impianto

Nel corso del periodo di vigenza del presente contratto la piscina deve essere regolarmente aperta ogni mese con la possibilità di chiusura solo per il mese di agosto. Le attività di nuoto cui l'impianto è destinato dovranno essere programmate e condotte in modo razionale, secondo il criterio della massima utilizzazione della struttura, nel rispetto delle norme di sicurezza e di carattere sanitario. Nel periodo estivo se le condizioni meteo sono favorevoli il concessionario può prevedere l'impiego della vasca piccola all'aperto prevalentemente per attività ludico-ricreative destinate all'utenza libera e/o organizzata. Deve essere in ogni caso assicurato il servizio di assistenza bagnanti secondo le modalità indicate al precedente articolo. Lo svolgimento di eventuali gare di campionato e manifestazioni rientra nella programmazione dell'attività dell'impianto. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di concedere l'uso della struttura per manifestazioni occasionali ad altre associazioni, nel rispetto delle normative vigenti, nel corso della stagione natatoria 2019-2020, previa comunicazione al Responsabile della piscina.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto – sub concessione - modificazioni dell'impianto

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente contratto mentre non sono considerate sub concessione le commesse date dal concessionario a ditte per la fornitura e per lo svolgimento di interventi che possono essere eseguiti solo a mezzo di ditte specializzate. Ogni eventuale innovazione e/o modifica all'impianto oggetto del presente contratto non può comunque essere attuata senza specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione.

Art. 7 - Tariffe ed entrate

Il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe d'uso dell'impianto approvate dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2019 con delibera di Giunta Comunale n. 214 del 23/11/2018, a cui si fa espresso rinvio e che il concessionario dichiara con la sottoscrizione del presente atto di conoscere e per l'anno 2020 le tariffe che saranno stabilite con successivo provvedimento della Giunta Comunale. Le entrate derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe spettano integralmente al concessionario.

Art. 8 - Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli ritenuti necessari e opportuni, direttamente o a mezzo di propri delegati, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alcuno, al fine di accertare l'esatta osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nella presente convenzione. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'impianto e disponendo altresì che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito. Il registro dei reclami deve essere prodotto al Comune concedente al fine di consentire allo stesso le opportune valutazioni in merito allo svolgimento del servizio. A conclusione del rapporto concessorio, l'impianto deve essere riconsegnato al Comune concedente, il concessionario ha l'obbligo di documentare all'Amministrazione la gestione sotto il profilo tecnico, statistico e organizzativo, producendo a tal fine idonea relazione sull'andamento complessivo della struttura e delle attività, sportive e non, che si sono svolte nel corso dell'anno.

Art. 9 – Canone concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune concedente per il periodo __/__/2019 – __/__/2020 il canone ammontante ad € **10.858,00** iva inclusa al 22%, da pagarsi semestralmente, la prima rata entro sei mesi dalla stipula della convenzione e la seconda rata entro la scadenza della convenzione.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

Il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 del codice civile ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato il comune concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il concessionario è responsabile altresì dell'uso corretto dell'impianto, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti ed in generale dalla normativa vigente in materia nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni.

Il concessionario risponde pertanto nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi al bene di proprietà del Comune, anche se causato da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata.

Prima dell'apertura dell'impianto il concessionario stipula (e mantiene in vigore per tutta la durata della concessione) e produce al comune concedente, idoneo contratto per adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT), nel quale la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato (il concessionario) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.

Il concessionario è tenuto inoltre a contrarre con primaria compagnia assicurativa e a produrre prima dell'apertura dell'impianto, idonea polizza a tutela dell'impianto contro incendio con massimale complessivo di euro 65.000,00 e polizza per furto, atti vandalici o ogni altra evenienza, con massimale complessivo di euro 60.000,00.

Congiuntamente deve essere presentata una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione (art.24 regolamento degli impianti sportivi) a garanzia degli interventi previsti nel piano di gestione e manutenzione; Copia di tutte le polizze assicurative deve essere depositata presso l'Ufficio Sport prima della stipula del contratto di concessione. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali entro 30 giorni dal pagamento e/o dalla sottoscrizione.

Art. 11 - Installazioni pubblicitarie

Eventuali installazioni pubblicitarie all'interno dell'impianto sono soggette alle disposizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia. E' pertanto fatto obbligo al concessionario di richiedere ed acquisire le autorizzazioni occorrenti prima di ogni eventuale installazione pubblicitaria.

Il concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possono derivare a terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Il concessionario è tenuto al pagamento delle relative imposte sulla pubblicità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto è consentita se ed in quanto autorizzata dall'ufficio preposto al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori per lo svolgimento dell'attività.

Art. 13 - Cauzione

A garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione il concessionario, prima della stipula della medesima, ha consegnato polizza fidejussoria bancaria/assicurativa, n. _____ in data _____ della _____ per un importo pari ad € 5.429,00. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta del Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultimo;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile al Comune garantito;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
- e) il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al soggetto concedente;
- f) per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa.

La polizza fidejussoria sarà svincolata esclusivamente su apposita dichiarazione del Comune o su restituzione del documento con l'annotazione del nulla osta allo svincolo entro 120 giorni dalla scadenza del contratto, previa verifica dello stato del bene e sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il concessionario deve immediatamente reintegrare la cauzione entro 15 giorni dalla richiesta, qualora durante la validità della concessione il Comune debba valersene, in tutto o in parte.

Art. 14 - Penali

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente concessione ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il comune contesta formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni ovvero le medesime non risultino sufficientemente valide il comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni fornite dal concessionario può irrogare con atto motivato una penalità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 17.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione sono irrogate in misura variabile tra euro 300,00 ed euro 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Al concessionario sarà applicata una penalità fissa di euro 3.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tal caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio il comune può procedere alla pronuncia di decadenza, come precisato nel successivo articolo 17.

Il termine di pagamento della penalità da parte del concessionario è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato l'ammontare delle penalità viene prelevato dal deposito cauzionale. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo e pertanto fatta salva la discrezionalità del comune concedente in ordine alla valutazione della gravità di ciascuna inadempienza, sono stabilite per le seguenti fattispecie le penalità sotto indicate:

- mancata apertura dell'impianto: € 300,00 al giorno;
- mancata esecuzione dei servizi di pulizia: € 300,00 per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- inadempimenti legati agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza complessiva dell'impianto e dell'accesso del pubblico: € 300,00;
- mancata esecuzione degli obblighi di assistenza bagnanti € 3.000,00 fino alla chiusura immediata dell'impianto;
- mancata o insufficiente manutenzione ordinaria compreso quanto attiene il trattamento igienico dell'acqua € 2.000,00;
- qualsiasi inadempimento di natura amministrativa (ad esempio applicazione tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione, mancata compilazione quotidiana del registro di bordo, etc.): € 1.000,00.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà ed il diritto di far eseguire ad altri il mancato servizio a spese del concessionario.

Art. 15 – Revoca

E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico. La revoca può essere esercitata in ogni tempo dall'Amministrazione senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 16 - Decadenza

Il concessionario si intende decaduto di diritto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'impianto libero da persone e cose, salva ed impregiudicata ogni altra azione promossa dal Comune concedente per il recupero dei crediti ed eventuali ulteriori danni, e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16, nei seguenti casi:

1. sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi,
2. abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
3. inottemperanza delle disposizioni concernenti la sicurezza dell'impianto, l'assistenza ai bagnanti e, in genere, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 2006 n° 8 e relativo regolamento di attuazione
4. inadempimento grave, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 30 giorni dalla diffida da parte del Comune.
5. mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, previa diffida da parte del Comune, cui il concessionario non abbia ottemperato
6. aver procurato danni di particolare rilevanza e gravità al bene di proprietà del Comune di Pisa senza aver provveduto al tempestivo ripristino del medesimo

7. mancato pagamento del canone; nel caso in cui non venga pagata la prima rata del canone l'amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria e procederà alla decadenza della concessione

La pronuncia di decadenza non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la decadenza.

Art. 17 - Recesso

1. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi due dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente.
2. Il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Pisa.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a. scioglimento, cessazione dell'associazione sportiva;
 - b. perdita dei requisiti di ordine generale;
 - c. cessione o sub concessione della convenzione;
 - d. frode o malafede nell'esecuzione della convenzione;
 - e. mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative;

Art. 19 - Disposizioni generali e finali

Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione, e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione.

Il rapporto tra il Comune di Pisa ed il concessionario si configura come atto di concessione di impianto sportivo ai sensi della Legge Regionale 21/2015 del vigente regolamento degli impianti sportivi ed è regolato dal medesimo per le parti non disciplinate dalla presente convenzione. E' individuato il Foro di Pisa quale Autorità Giudiziaria Competente a dirimere eventuali controversie scaturite dalla convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la

Per il Comune di Pisa.....